

L.R. 24 febbraio 2023, n. 9 [\(1\)](#).

Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 24 febbraio 2023, n. 49.

[\(2\)](#) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 28 dicembre 2023, n. 20305*.

CAPO I

Principi generali

Art. 1 *Finalità della legge.*

1. La presente legge provvede, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, al riordino della disciplina e delle funzioni di protezione civile di competenza della Regione Calabria, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate e dei principi fondamentali contenuti nel [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#) (Codice della protezione civile), di seguito Codice.
2. La Regione Calabria, quale componente del Sistema nazionale di protezione civile, in coerenza con le disposizioni del Codice, concorre al perseguimento delle finalità previste dalla vigente normativa nazionale ed europea e all'attuazione degli interventi volti a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione Calabria promuove forme di cooperazione e di integrazione con le altre componenti e strutture operative del Sistema nazionale di protezione civile, anche attraverso la definizione di strumenti di pianificazione e lo svolgimento di attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
4. La Regione Calabria, nell'esercizio delle proprie competenze e funzioni, promuove la diffusione della cultura di protezione civile quale strumento primario per la formazione, nella popolazione, della consapevolezza dei rischi naturali e antropici, al fine di incrementare il livello di resilienza dei cittadini rispetto agli eventi calamitosi.
5. La Regione Calabria adotta iniziative volte al sostegno al volontariato organizzato quale forma primaria di partecipazione attiva dei cittadini al Sistema della protezione civile.

Art. 2 *Tipologia di eventi di protezione civile e ambiti di competenze.*

1. Ai fini dell'articolazione delle competenze istituzionali e operative del Sistema regionale di protezione civile, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono, in conformità all'articolo 7 del Codice, nelle seguenti tipologie:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalla Regione secondo il proprio ordinamento;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione devono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, ai sensi dell'articolo 24 del Codice.

Art. 3 *Tipologia dei rischi di protezione civile.*

1. Gli interventi del Sistema regionale di protezione civile, con riferimento agli eventi di origine naturale e antropica che possono dare origine a emergenze, si esplicano in relazione alle tipologie di rischio di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del Codice.

2. In occasione degli eventi di cui all'articolo 16, comma 3, del Codice, le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del servizio regionale di protezione civile possono assicurare il proprio supporto, a seguito di richiesta delle autorità di protezione civile competenti, limitatamente ai soli aspetti di assistenza alla popolazione ed attivazione dei presidi operativi e logistici per la gestione delle emergenze, anche in attuazione delle disposizioni e delle direttive adottate dal Dipartimento nazionale della protezione civile.

CAPO II

Sistema della protezione civile

Sezione I

Art. 4 *Sistema regionale di protezione civile.*

1. I Comuni, la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Regione costituiscono le componenti del Sistema regionale di protezione civile.

2. I Sindaci, il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria e il Presidente della Regione, in qualità di autorità territoriali di protezione civile ai sensi dell'articolo

6 del Codice, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono responsabili, con riferimento al relativo ambito di governo:

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile;
- d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, del Centro funzionale decentrato, nonché allo svolgimento di ulteriori attività dei presidi territoriali;
- e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.

3. Costituiscono strutture e articolazioni operative del Sistema regionale della protezione civile:

- a) il Comitato operativo regionale di protezione civile di cui all'articolo 10;
- b) la Sala operativa regionale di protezione civile di cui all'articolo 11;
- c) il Centro funzionale decentrato regionale di cui all'articolo 12;
- d) gli Uffici di prossimità di cui all'articolo 13;
- e) la Colonna mobile regionale di cui all'articolo 14;
- f) il volontariato organizzato di protezione civile, iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile istituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b);
- g) gli altri enti regionali di cui all'articolo 15;
- h) le articolazioni territoriali delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13 del Codice;
- i) i gestori di infrastrutture critiche, di cui al [decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61](#) (Attuazione della [Direttiva 2008/114/CE](#) recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione), che attraversano il territorio regionale.

4. La Giunta regionale può individuare, relativamente all'ambito territoriale regionale e nei limiti delle proprie competenze, ulteriori strutture operative regionali, in ambiti diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 13, comma 1, del Codice.

5. Possono concorrere alle attività di protezione civile di ambito regionale, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, i seguenti soggetti:

- a) i singoli Ordini e Collegi professionali territoriali, le loro eventuali forme associative costituite a livello regionale, nonché le eventuali forme associative fra i rispettivi consigli nazionali operanti a livello regionale;

- b) gli enti, gli istituti e le agenzie che svolgono funzioni in materia di protezione civile a livello regionale;
- c) le aziende, le società e gli altri soggetti pubblici o privati che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

Art. 5 *Ambito territoriale e organizzativo ottimale.*

1. La Regione, in attuazione degli articoli 11, comma 3, e 18, comma 1, lettera a), del Codice e in conformità alle direttive vigenti in materia, individua, con deliberazione della Giunta regionale, gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali quali livelli ottimali di organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale di ambito, al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice.
2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, la Regione individua i Comuni di riferimento degli ambiti.

Art. 6 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito delle proprie competenze, disciplina l'organizzazione, coordina e cura l'attuazione, all'interno del territorio regionale, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del Codice, volte:
 - a) alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, anche mediante le attività di redazione, approvazione e attuazione del Piano regionale di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice;
 - b) alla definizione delle procedure del sistema di allertamento del Sistema regionale di protezione civile, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico;
 - c) alla predisposizione degli indirizzi per la redazione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei piani di protezione civile di area vasta, ovvero della Città metropolitana di Reggio Calabria, degli ambiti territoriali ottimali e dei Comuni;
 - d) alla definizione delle modalità di coordinamento con le altre componenti e strutture regionali del Servizio nazionale della protezione civile, in caso di eventi che richiedano l'azione integrata di dette componenti e strutture, ferme restando le competenze dei prefetti di cui all'articolo 9 del Codice;
 - e) alla gestione della Sala operativa regionale, secondo quanto previsto all'articolo 11;
 - f) alla definizione dell'organizzazione della struttura e degli uffici regionali di protezione civile, nonché delle procedure e modalità relative ad azioni tecniche, operative e amministrative volte ad assicurare prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2;
 - g) alla gestione delle attività del volontariato organizzato di protezione civile ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

h) alla gestione della Colonna mobile regionale, come disciplinata dall'articolo 14, per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2;

i) alla definizione delle modalità per la deliberazione dello stato di emergenza regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera f), del Codice e all'articolo 21 della presente legge;

j) agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

k) al concorso del Sistema regionale di protezione civile agli interventi di livello internazionale, secondo quanto indicato dall'articolo 29 del Codice.

2. La Regione riconosce e valorizza, mediante l'adozione delle più opportune iniziative ai sensi dell'articolo 26, l'importanza della diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, in particolare tra i giovani, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e universitarie, quale attività di prevenzione non strutturale di protezione civile ai sensi dell'articolo 2 del Codice, allo scopo di promuovere la resilienza della comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione dei cittadini.

Art. 7 *Funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria.*

1. Nell'ambito del Sistema regionale di protezione civile, alla Città metropolitana di Reggio Calabria, quale ente di area vasta, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) attuazione sul territorio di competenza delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

b) alla predisposizione del Piano di protezione civile di area vasta sulla base degli indirizzi regionali di cui all'articolo 18, in raccordo con le Prefetture;

c) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze.

2. Al fine di garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al presente articolo, la Città metropolitana di Reggio Calabria provvede all'ordinamento dei propri uffici, mediante l'adozione di un'adeguata struttura organizzativa, dotata di professionalità qualificate e specificamente formate e aggiornate, ivi inclusa la nomina di un responsabile di protezione civile in possesso di formazione specifica.

Art. 8 *Funzioni dei Comuni, singoli o associati.*

1. I Comuni, in forma singola o associata, in conformità all'articolo 12 del Codice e nel rispetto degli indirizzi nazionali, ove previsti, provvedono:

a) all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale,

sulla base dei criteri fissati dalle direttive di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice e dagli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale;

b) alla redazione, approvazione, aggiornamento, revisione e attuazione, anche nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 6, dei piani comunali di protezione civile nonché alla loro divulgazione alla cittadinanza anche mediante campagne informative ed esercitazioni pratiche;

c) all'espletamento di periodiche attività di verifica del coordinamento e della coerenza dei piani e dei programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice;

d) all'ordinamento dei propri uffici, mediante l'adozione di una struttura organizzativa idonea a garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di protezione civile e dotata di professionalità qualificate e specificamente formate ed aggiornate;

e) alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2;

f) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri Comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

g) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 2, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze in ambito comunale, in conformità a quanto previsto dal Codice;

h) alla vigilanza sulla predisposizione e sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, degli interventi urgenti, anche con riferimento all'accesso a finanziamenti e contributi previsti dalla normativa vigente per le opere di pronto intervento e somma urgenza;

i) alla predisposizione di misure idonee a favorire la costituzione, lo sviluppo e l'impiego, sul proprio territorio, del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 22, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

j) alla raccolta dei dati e alla compilazione delle schede di primo accertamento dei danni causati dagli eventi calamitosi seguendo gli indirizzi e le direttive regionali in raccordo con iniziative analoghe del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché all'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili e immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio, in conformità alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali.

2. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, l'attivazione a livello comunale degli interventi urgenti di competenza per farvi fronte, in conformità alla pianificazione comunale di protezione civile, è curata direttamente dal Comune interessato, il quale provvede, altresì, a darne tempestiva

comunicazione al Prefetto e alla Regione, anche ai fini di eventuali richieste di interventi a sostegno.

3. Quando l'evento emergenziale non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di protezione civile, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative del territorio regionale alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Codice; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Presidente della Giunta regionale e con il Prefetto in occasione di eventi di emergenza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), curando, altresì, l'attività di informazione alla popolazione.

Art. 9 *Rapporti interistituzionali in materia di protezione civile.*

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione promuove un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con la Città metropolitana di Reggio Calabria e gli altri enti locali, con le Prefetture, con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con le strutture operative regionali di protezione civile di cui all'articolo 4, con le articolazioni regionali delle strutture operative nazionali di protezione civile, con gli altri enti e organismi operanti, anche su base volontaria, nell'ambito del Sistema regionale della protezione civile e con altri soggetti pubblici o privati. Il concorso e il coordinamento delle attività della Regione con i soggetti di cui al precedente periodo possono essere attuati anche mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni ai sensi del comma 3.

2. La Regione, su richiesta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre Regioni o di altri Stati, in quest'ultimo caso secondo le procedure di cui all'articolo 29 del Codice, coordinando il proprio intervento con quello dei predetti organi, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascun soggetto dalla vigente normativa in materia di protezione civile.

3. Per un più efficace espletamento delle attività di protezione civile, tutte le componenti del Sistema regionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Codice, possono stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e di servizi, apposite convenzioni con le strutture operative e con i soggetti concorrenti di livello territoriale di cui all'articolo 13, comma 2, del Codice, o con altri soggetti pubblici o privati, ivi inclusi gli enti e istituti di ricerca, i consorzi e le strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, anche quali centri di competenza ai sensi dell'articolo 21 del Codice.

4. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Codice, le strutture operative regionali di cui all'articolo 4, comma 4, concorrono con le strutture operative nazionali, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, allo svolgimento delle attività di protezione civile.

Sezione II

Strutture regionali di protezione civile

Art. 10 *Comitato operativo regionale di Protezione Civile.*

1. In occasione o in vista di un'emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Sistema regionale di protezione civile, il Dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile, sentito il Presidente della Giunta regionale, convoca il Comitato operativo regionale di protezione civile, di seguito Comitato operativo.
2. Il Comitato operativo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è coordinato dal Dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile.
3. Compongono il Comitato operativo i rappresentanti, muniti di adeguati poteri decisionali, di tutte le strutture e gli enti facenti parte del Sistema regionale di protezione civile di cui all'articolo 4, oltre che degli altri soggetti che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile, e dei rispettivi delegati.
4. In relazione alla specifica tipologia di emergenza, il Dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile può convocare lo stesso Comitato in forma ristretta e può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti di altri enti e istituzioni, pubblici o privati, anche di carattere tecnico o scientifico, che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
5. La partecipazione alle riunioni del Comitato operativo non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Per i componenti afferenti alle organizzazioni di volontariato vigono le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del Codice.

Art. 11 *Sala operativa regionale di protezione civile.*

1. La Sala operativa regionale di protezione civile, gestita dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) del Codice, è istituita presso la sede principale della protezione civile regionale, con il compito di assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le Prefetture, la Città metropolitana di Reggio Calabria e i Comuni, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e con le strutture concorrenti alle attività di protezione civile.
2. Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile si definiscono:
 - a) la composizione della Sala operativa regionale, con personale adeguato e dotato di specifiche professionalità, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del Codice, per garantire l'operatività 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno;

b) le procedure operative e le modalità di organizzazione che ne garantiscono il funzionamento operativo e amministrativo in occasione o in vista di eventi emergenziali di cui all'articolo 2;

c) le procedure di coordinamento con gli altri uffici regionali, con le prefetture, con la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con le altre componenti, con le strutture operative e con i soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile.

Art. 12 *Centro funzionale decentrato.*

1. Il Centro funzionale decentrato della Regione Calabria assicura, ove possibile, il preannuncio, il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli eventi naturali prevedibili e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare i servizi di protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Il Centro funzionale decentrato costituisce una componente del Sistema di allertamento regionale di cui all'articolo 17 del Codice, il cui governo e gestione sono assicurati dalla Regione ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare nel rispetto delle direttive statali sulle modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento, sono disciplinate le procedure di coordinamento del Centro funzionale decentrato con gli altri uffici regionali, con i presidi territoriali, nonché con le componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile.

Art. 13 *Uffici di prossimità.*

1. Gli Uffici di prossimità costituiscono, a livello provinciale, articolazione e presidio istituzionale del Sistema regionale di protezione civile, assicurando comunicazione, supporto e accompagnamento ai soggetti pubblici e alle comunità locali.

2. Nell'ambito delle attività di protezione civile svolte dalla Regione ai sensi della presente legge, gli Uffici di prossimità, esercitano le seguenti funzioni:

a) presidio del territorio in situazioni di emergenza;

b) raccordo tra la direzione regionale competente per le attività di protezione civile e le altre componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile e i presidi territoriali operanti sul territorio di rispettiva competenza;

c) raccordo con le strutture attivate per gestire localmente le emergenze;

d) supporto agli enti locali nell'esercizio delle funzioni di protezione civile;

e) attività di ricognizione e accertamento dei danni subiti nel territorio degli enti locali a causa dell'evento emergenziale e attività di validazione delle richieste formulate da tali enti per la dichiarazione dello stato di emergenza.

Art. 14 *Colonna mobile regionale.*

1. La Regione organizza e gestisce la Colonna mobile regionale di protezione civile per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del Codice.
2. Alla Colonna mobile regionale partecipano la Regione, i suoi enti strumentali, gli enti locali e il volontariato di protezione civile organizzato di cui all'articolo 22, comma 2. Possono, altresì, essere integrate nella Colonna mobile regionale di protezione civile unità operative e moduli delle altre strutture operative regionali di protezione civile di cui all'articolo 4.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce:
 - a) i criteri per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Colonna mobile regionale;
 - b) le modalità di partecipazione della Colonna mobile regionale alle attività di protezione civile, nonché la relativa organizzazione, in conformità agli indirizzi nazionali;
 - c) le modalità per il potenziamento della Colonna mobile regionale e le relative procedure, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 15 *Concorso degli enti regionali alle attività di protezione civile.*

1. Gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla realizzazione delle attività regionali di protezione civile assicurando, in via prioritaria, la partecipazione di propri dipendenti e la disponibilità di proprie attrezzature e mezzi, anche attraverso apposite convenzioni e nel rispetto delle direttive impartite, di volta in volta, dal Presidente della Giunta regionale.
2. Azienda Calabria Verde, istituita con [legge regionale 16 maggio 2013, n. 25](#), in armonia con le funzioni stabilite dall'articolo 4, comma 1, lettere c), d) e d-bis) della suddetta legge, partecipa al Sistema di protezione civile regionale sulla base di un'apposita convenzione.

Art. 16 *Fondo per la protezione civile.*

1. La Regione sostiene l'organizzazione del Sistema regionale di protezione civile attraverso il Fondo regionale per la protezione civile, finanziato annualmente, nei limiti delle risorse autorizzate con legge di bilancio, a cui si aggiungono le risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità.
2. Il Fondo può essere utilizzato per:
 - a) il potenziamento dei soggetti appartenenti al Sistema regionale di protezione civile, con particolare riferimento al volontariato organizzato di protezione civile;

b) il potenziamento e il sostegno economico del pronto intervento e delle spese sostenute dai Comuni in relazione alle emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

c) il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze di protezione civile, per la formazione degli operatori di protezione civile, per la pianificazione di protezione civile, per la formazione e la diffusione della cultura e delle buone pratiche di protezione civile al fine di aumentare la resilienza della comunità.

3. Alla ripartizione del Fondo regionale per la protezione civile e alla regolazione delle modalità di gestione delle relative risorse finanziarie, comprese anche quelle di provenienza statale, si provvede con deliberazione della Giunta regionale sulla proposta tecnica del Dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile.

CAPO III

Pianificazione della protezione civile

Art. 17 *Piano regionale di protezione civile.*

1. Lo strumento tecnico-operativo principale per la programmazione e la pianificazione delle attività di protezione civile di competenza regionale è rappresentato dal Piano regionale di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice. Il Piano, approvato con deliberazione della Giunta regionale, si compone di una sezione generale, relativa a un'analisi multirischio e alle scelte strategiche e di indirizzo operate dalla Regione in materia di protezione civile, nonché di una sezione dedicata alla definizione dei modelli operativi rispetto ai singoli rischi, oltre che di una sezione dedicata ai piani su base provinciale.

2. Mediante il Piano regionale di protezione civile, elaborato assicurando la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, la Regione, fermo restando quanto previsto all'articolo 18 del Codice:

a) individua gli elementi strategici minimi e indispensabili per consentire l'azione di soccorso di protezione civile, in conformità agli indirizzi nazionali sulla pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice, ivi compresi l'estensione territoriale di riferimento, l'individuazione dei rischi e degli scenari, il modello di intervento ai vari livelli territoriali;

b) procede alla elencazione degli ambiti territoriali ottimali;

c) esegue la ricognizione degli ulteriori strumenti, di propria competenza, di pianificazione territoriale e di prevenzione rischi, approvati o anche da approvare, che devono essere elaborati in modo coordinato con i contenuti del piano regionale di protezione civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti;

d) esegue la ricognizione delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale, corredata da possibili scenari di evento, modelli o anche procedure previsionali, nonché da un'analisi valutativa delle medesime;

e) definisce il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionali impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale;

f) disciplina presupposti, criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza di impatto regionale o anche locale, ivi compresi quelli relativi agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, alla relativa ricognizione dei danni e all'eventuale assegnazione di finanziamenti;

g) definisce le modalità per il coordinamento e la ricognizione delle attività conseguenti allo stato di mobilitazione regionale;

h) definisce i flussi di comunicazione tra le componenti e le strutture operative interessate del Servizio regionale di protezione civile;

i) individua la rete principale e la rete secondaria delle infrastrutture critiche regionali per i settori prioritari, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile.

3. Il Piano regionale di protezione civile è sottoposto a modifica, con le medesime modalità di approvazione di cui al comma 1, anche solo parziale, ogniqualvolta, a parere della Giunta regionale, si ravvisa la necessità di una revisione o in seguito al verificarsi di eventi o circostanze significativi che impongano un aggiornamento dei contenuti del piano medesimo.

Art. 18 *Piani di protezione civile della Città metropolitana, di ambito e dei Comuni.*

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per la redazione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei piani di protezione civile, della Città metropolitana di Reggio Calabria, di ambito e dei Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del Codice.

2. Fatte salve le direttive di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice, gli indirizzi regionali assumono carattere vincolante per la redazione, l'aggiornamento o revisione e la valutazione periodica della pianificazione di protezione civile di livello territoriale locale. A tal fine, la Regione può mettere a disposizione degli enti locali, quale supporto nell'attività di pianificazione, un sistema informativo anche per consentire una più agevole fruizione di indicazioni e indirizzi uniformi.

3. Ciascun ente locale, nella propria attività di pianificazione di protezione civile, esegue, in base agli indirizzi regionali, la ricognizione e il coordinamento delle diverse pianificazioni urbanistiche e territoriali di propria competenza, con la finalità di integrare gli scenari di rischio nei piani urbanistici e territoriali e di rendere coerenti con tali scenari di rischio le previsioni dei piani stessi. I contenuti dei piani di protezione civile devono essere coordinati con i contenuti del Piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 17, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute.

4. La pianificazione d'ambito è realizzata dai Comuni di ciascun ambito di appartenenza secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

5. I piani di protezione civile della Città metropolitana di Reggio Calabria e degli ambiti sono predisposti in raccordo con la Prefettura territorialmente competente, anche ai fini di assicurare quanto previsto dall'articolo 9 del Codice.

6. A livello comunale, si provvede alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 11 del Codice. I contenuti della pianificazione di protezione civile comunale devono comunque essere commisurati all'effettiva capacità di pianificazione da parte dei Comuni di piccole dimensioni. Alla definizione dei piani di protezione civile comunali, al loro aggiornamento e alla relativa attuazione concorrono tutte le aree/settori dell'amministrazione (ad esempio: urbanistica, settori tecnici, viabilità) sotto il coordinamento del Servizio di protezione civile comunale ove esistente.

Art. 19 *Spegnimento incendi boschivi.*

1. Per lo spegnimento degli incendi boschivi si applica quanto previsto dalla [legge 21 novembre 2000, n. 353](#) (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dalla legislazione regionale vigente.

CAPO IV

Gestione delle emergenze

Art. 20 *Stato di mobilitazione regionale.*

1. In occasione o in vista di un'emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che, per l'eccezionalità della situazione, si manifesti con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con decreto, per la durata massima di quindici giorni, prorogabili di ulteriori quindici giorni, la mobilitazione straordinaria del Sistema regionale di protezione civile, a supporto dell'ambito territoriale regionale interessato, anche mediante l'attivazione, ove necessario, della Colonna mobile regionale di protezione civile nonché del volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale.

2. Sulla base dell'evoluzione degli eventi di cui al comma 1, con ulteriore decreto del Presidente della Giunta regionale, è disposta la cessazione dello stato di mobilitazione ad esclusione dei casi in cui si procede a decretare lo stato di emergenza di rilievo regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, o viene deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del Codice.

3. A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dal decreto di cui al

comma 1, al fine di fronteggiare lo stato di mobilitazione regionale, può individuare:

- a) l'assegnazione di finanziamenti relativamente alle spese sostenute dalle componenti e strutture operative mobilitate, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, nonché la modalità di rendicontazione delle stesse, nel limite delle risorse finanziarie disponibili;
- b) eventuali e ulteriori iniziative da assumere.

Art. 21 *Stato di emergenza regionale.*

1. In presenza o nell'imminenza di un'emergenza di cui all'articolo 2, lettera b), il Presidente della Giunta regionale, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento regionale di protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, con decreto può dichiarare lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale.

2. La durata dello stato di emergenza regionale non può superare i sei mesi ed è prorogabile di ulteriori sei mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, individua:

- a) i comuni interessati dall'emergenza;
- b) la tipologia dell'evento, effettuata sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal Dipartimento regionale di protezione civile in relazione alla straordinarietà dell'evento, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate, all'entità dei danni prodotti;
- c) l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate in ordine di priorità a:

- a) attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del Codice;
- b) interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, eseguiti dagli enti locali, o da altre strutture regionali;

5. In conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può adottare, ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del Codice, in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme statali e dell'Unione europea, ordinanze di protezione civile per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante il perdurare dell'emergenza stessa e può disporre l'utilizzazione delle procedure di urgenza in materia di opere, forniture e servizi previsti a legislazione statale vigente.

6. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove necessario e valutata la gravità ed estensione dell'evento medesimo, lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice.

7. Al termine dello stato di emergenza regionale, il Presidente della Giunta regionale, qualora necessario, dispone, con decreto, le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale e l'eventuale assegnazione delle risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi ancora non conclusi.

CAPO V

Partecipazione dei cittadini, volontariato organizzato di protezione civile e formazione

Art. 22 *Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile.*

1. La Regione promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile di cui alla presente legge.

2. Il volontariato di protezione civile, inteso quale forma spontanea, individuale o associativa, di partecipazione dei cittadini, a tutti i livelli, allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, può essere svolto in forma organizzata, attraverso la partecipazione al volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3 [\(3\)](#).

3. L'elenco territoriale del volontariato di protezione civile è istituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 34 del Codice, con regolamento regionale da adottare in conformità alle linee guida nazionali. Il regolamento definisce la struttura, le sezioni e la composizione - da registrare in apposito sistema informatico di gestione dell'elenco territoriale - i requisiti e le modalità di iscrizione e permanenza, le tipologie di soggetti che possono presentare domanda ai fini dell'iscrizione nell'elenco, i controlli, le ipotesi di revoca dell'operatività, di sospensione o di cancellazione dall'elenco medesimo e di comminazione di sanzioni disciplinari.

4. I soggetti che intendono partecipare alle attività di protezione civile di cui alla presente legge, sul territorio regionale, in Italia, o all'estero, nonché svolgere attività formative e addestrative nel medesimo ambito, devono essere iscritti nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Calabria, di cui al comma 3.

5. Al fine di essere integrati nel Sistema regionale di protezione civile, i gruppi comunali, intercomunali costituiti ai sensi dell'articolo 35 del Codice si iscrivono nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3 del presente articolo.

(3) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 24*, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1*, della medesima legge).

Art. 23 *Benefici per il volontariato organizzato.*

1. Ai volontari che fanno parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale si applicano gli articoli 39 e 40 del Codice, nei limiti e con le modalità ivi previste.
2. Ove il coordinamento dell'intervento da parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale sia effettuato dal Dipartimento regionale di protezione civile, i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice sono a carico del bilancio regionale.

Art. 24 *Contributi regionali per il volontariato di protezione civile.*

1. La Regione può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 22, comma 2, contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica e allo sviluppo della resilienza delle comunità, tenuto conto delle risorse regionali disponibili e dei criteri approvati dal Dipartimento di protezione civile, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Codice.

Art. 25 *Comitato del volontariato di protezione civile regionale.*

1. È istituito il Comitato del volontariato di protezione civile regionale, di seguito denominato Comitato del volontariato, che garantisce la partecipazione del volontariato organizzato al Sistema regionale di protezione civile e svolge compiti consultivi di ricerca, approfondimento e confronto su temi relativi a promozione, formazione e sviluppo del volontariato.
2. Il Comitato del volontariato persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire il pieno coinvolgimento del volontariato organizzato e la massima valorizzazione delle sue risorse;
 - b) favorire un'efficace programmazione per la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile nell'ambito della previsione, della prevenzione e dell'emergenza;
 - c) essere lo strumento rappresentativo e di raccordo fra il mondo del volontariato organizzato della protezione civile e la Regione.
3. Il Comitato del volontariato è composto da rappresentanti del volontariato organizzato e dei gruppi comunali di protezione civile, iscritti nell'elenco territoriale regionale, che restano in carica tre anni.

4. Il Comitato del volontariato redige un proprio regolamento di funzionamento, approvato, successivamente, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile.

5. Il Comitato del volontariato designa il rappresentante dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale ai fini della partecipazione nel Comitato nazionale di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

6. Per la partecipazione alle sedute del Comitato del volontariato la Regione è autorizzata a riconoscere l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 23, comma 2, nell'ambito delle risorse regionali disponibili.

Art. 26 *Formazione e diffusione della cultura di protezione civile.*

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi generali per le attività di formazione di protezione civile di cui all'articolo 8 del Codice, promuove, organizza e indirizza la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile in tutto il territorio regionale, anche al fine di favorire il coinvolgimento attivo e la partecipazione dei giovani.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Regione, nell'ambito del Piano di cui all'articolo 6, con deliberazione, definisce i contenuti e le modalità per garantire:

a) un modello di formazione continua rivolto ai soggetti che partecipano a vario titolo al Sistema regionale della protezione civile;

b) la disseminazione nella comunità della cultura della protezione e della prevenzione, con particolare riferimento al mondo della scuola per favorire, ai sensi dell'[articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92](#) (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica), la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che afferiscono al mondo della protezione civile;

c) la promozione di percorsi formativi, nonché di progetti e collaborazioni con le università e gli istituti di ricerca e formazione, associazioni e altri enti pubblici o privati che trattano tematiche afferenti o comunque rilevanti nell'ambito delle attività di protezione civile;

d) la diffusione delle informazioni alla popolazione in relazione ai rischi presenti sul territorio regionale al fine di migliorare la percezione e la consapevolezza dei rischi;

e) il supporto ai Comuni nella predisposizione e divulgazione dei Piani comunali di protezione civile e nella organizzazione e divulgazione delle modalità operative da attuare durante le fasi pre-emergenziali, emergenziali e immediatamente post-emergenziali;

f) per quanto di propria competenza, adeguata diffusione delle campagne nazionali e regionali di informazione alla cittadinanza.

Art. 27 *Divisa, logo e altri segni distintivi del volontariato di protezione civile.*

1. La Regione, mediante regolamento e nel rispetto delle disposizioni nazionali, individua il logo, anche con riferimento al volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale, e le modalità di utilizzo e di integrazione con i segni distintivi delle altre componenti, strutture operative e soggetti concorrenti del Sistema nazionale della protezione civile.

2. L'uso del logo, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine riferiti al Sistema regionale della protezione civile è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti ed è consentito solo nell'ambito delle attività di protezione civile o negli eventi ad esse correlati.

Art. 28 *Benemerenze.*

1. La Regione, mediante deliberazione della Giunta, definisce le tipologie delle benemerenze, nonché i criteri e le modalità per la relativa attribuzione agli operatori di protezione civile, siano essi funzionari, dipendenti o volontari, che si sono distinti per particolari meriti, tenuto conto delle candidature proposte dalle autorità, dalle componenti e dalle strutture operative del Sistema regionale di protezione civile.

CAPO VI

Norma finanziaria, norme abrogate, transitorie e finali

Art. 29 *Norma finanziaria.*

1. Gli oneri complessivi derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in 4.276.081,29 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri correnti, quantificati in 4.242.081,29 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025 si fa fronte:

a) rispettivamente, per 436.743,49 euro nel 2023, per 436.743,49 euro nel 2024 e per 436.743,49 euro nel 2025 con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti";

b) per 3.760.337,80 euro, rispettivamente, nel 2023, nel 2024 e nel 2025, mediante le risorse allocate alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti";

c) per 45.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025 a valere sulle risorse allocate alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione del bilancio 2023-2025.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in 34.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025,

si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025.

4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Art. 30 *Norme abrogate.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la [legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4](#) (Legge organica regionale di protezione civile della Regione Calabria).

Art. 31 *Norme transitorie e finali.*

1. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 22, comma 3, della presente legge, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, resta in vigore il [Reg. reg. 16 dicembre 2016, n. 18](#) (Disciplina dell'albo regionale del volontariato di Protezione Civile, delle procedure operative per la sua gestione e dell'utilizzo dei loghi di protezione civile regionale).

Art. 32 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.